Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Lunedì, 2 giugno 1924** **Numero 129**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1,20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 35* — Arretrato *cent. 40*.

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila *F. Agnelli.* — Arezzo *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno · *S. Pierucci.* — Avellino *C. Leprini* — Bari *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna · *L. Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia · *E. Castoldi.* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta *P. Milia Russo.* — Campobasso *R. Golitti.* — Caserta · *F. Abussi.* — Catania · *G. Giannotta.* — Catanzaro · *G. Mazzocco.* — Chieti *E. Piccirilli* — Como *C. Nani e C.* — Cosenza · *L. Luberto.* — Cremona · *E. Rastelli.* — Cuneo · *G. Salomone.* — Ferrara *Taddei Soati* — Firenze *M. Mozzon* — Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova · *Anonima libreria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto (*) — Imperia · *S. Benedusi.* — Lecce *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca · *S. Belforte e C.* — Macerata · *R. Franceschetti.* — Mantova *G. Mondovì* — Massa Carrara · *A. Zannoni.* — Messina · *G. Principato.* — Milano · *Anonima libraria italiana.* — Modena · *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli · *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Gaglio.* — Padova · *A. Draghi.* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma · *D. Vannini.* — Pavia · *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia *N. Simonelli.* — Pesaro *R. Franceschetti.* — Piacenza · *V. Porta.* — Pisa · *Libr. Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola · *E. Schmidt.* — Potenza · (*) — Ravenna *E. Lavagna e F°* — Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia · *L. Bonvicini.* — Roma · *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin.* — Salerno *P. Schiavone* — Sassari · *G. Ledda.* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa · *G. Greco.* — Sondrio *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti.* — Taranto *Fratelli Filippi.* — Teramo · *L. d'Ignazio.* — Torino · *F. Casanova e C.* — Trapani · *G. Banci.* — Trento · *M. Disertori.* — Treviso · *Longo e Zoppelli.* — Trieste *L. Cappelli.* — Udine *Carducci* — Venezia *Sorafon* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza · *G. Galla.* — Zara · *E. de Schönfeld.* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVERTENZA.

In applicazione del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 668, pubblicato nel numero 116 della « Gazzetta Ufficiale », a decorrere da oggi i provvedimenti legislativi e gli atti di Governo assumono un doppio numero d'ordine progressivo, e cioè il numero d'inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ed il numero di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

Poichè la pubblicazione dei provvedimenti medesimi nella Raccolta ufficiale dovrà avvenire nella progressione determinata dal numero d'ordine corrispondente alla loro pubblicazione nella « Gazzetta » si è dovuto iniziare la serie dei numeri di pubblicazione col n. 812, tenuto conto che l'ultimo decreto inserito nella Raccolta e pubblicato nella « Gazzetta » a tutto il 31 maggio ultimo porta il numero 811.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3285.

Modificazione al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, sulla istituzione del Consiglio superiore coloniale . . . . Pag. 2096

Numero di pubblicazione

812. — REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1924, n. 812.

Impiego e trattamento economico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nelle Colonie . . . . Pag. 2096

813. — REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 813.

Sostituzione dell'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, sull'ordinamento della Commissione suprema di difesa e nomina del Duca della Vittoria, generale d'esercito Armando Diaz, a vice-presidente del Comitato deliberativo della Commissione stessa . . . . Pag. 2089

Numero di pubblicazione

814. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 aprile 1924, n. 815.

Approvazione del Protocollo e della Convenzione conclusi fra l'Italia e l'Austria in Roma il 6 aprile 1922, riguardo all'Istituto ipotecario provinciale di Innsbruck. Pag. 2099

815. — REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 816.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . . . . Pag. 2100

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 aprile 1924.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Remo (Imperia). Pag. 2101

DECRETO PRESIDENZIALE 15 maggio 1924.

Assegnazione al Ministero della pubblica istruzione dei locali sotterranei del rondò di destra del Palazzo Pitti, in Firenze. Pag. 2101

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1924.

Scioglimento dell'amministrazione dell'Ospedale oftalmico di Torino . . . . Pag. 2101

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . Pag. 2102

Ministero dell'interno: Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 18 . . . . Pag. 2102

Ministero delle finanze:

Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 42) . . . . Pag. 2105
Annullamento di certificati . . . . Pag. 2106
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 39) . . . . Pag. 2106

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3285.

Modificazione al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, sulla istituzione del Consiglio superiore coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re pieni poteri per la riforma della pubblica Amministrazione;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, col quale, in virtù della legge predetta, venne stituito presso il Ministero delle colonie, a decorrere dal 1° gennaio 1923, un Consiglio superiore coloniale;

Ritenuto che sia necessario di integrare la composizione di tale Consiglio chiamandovi a farne parte il direttore generale della Sanità pubblica, presso il Ministero dell'interno, quale permanente rappresentante dei supremi interessi della difesa sanitaria dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al 1° capoverso dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio superiore coloniale è così composto:

1° Del Sottosegretario di Stato alle colonie che lo presiede;

2° Di quattro rappresentanti del Parlamento, eletti, due per ciascuna delle Assemblee legislative, nel proprio seno;

3° Di due membri del Consiglio di Stato;

4° Di un membro della Corte dei conti;

5° Di un rappresentante dell'Avvocatura generale erariale;

6° Di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

7° Di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e di uno de Ministero delle finanze;

8° Del direttore generale della Sanità pubblica presso il Ministero dell'interno;

9° Dei due direttori generali e del capo dell'Ufficio speciale studi e propaganda del Ministero delle colonie;

10° Di quattro esperti estranei all'Amministrazione liberamente scelti dal Ministro per le colonie che li propone alla nomina Regia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1924.
Atti del Governo, registro, 224, *foglio* 263. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 812.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 aprile 1924, n. 812.

Impiego e trattamento economico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 31 in data 14 gennaio 1923 che istituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 831 che approva il regolamento di disciplina per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 832, che approva le norme per la costituzione, la formazione, il funzionamento e le chiamate della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Visto il R. decreto 15 marzo 1923, n. 967 che stabilisce i gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e le indennità relative;

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1880 relativo alle chiamate in servizio degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3110 relativo agli obblighi di servizio militare per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle Colonie;

Visto il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3110 relativo ai capi squadra e ai vice capi squadra della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle Colonie;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 147 che regola l'ordinamento militare in Tripolitania e Cirenaica, e successive disposizioni;

Visto la legge 24 maggio 1903, n. 205 e il decreto 22 settembre 1905 che regolano l'ordinamento amministrativo dell'Eritrea e successive disposizioni;

Visto la legge 5 aprile 1908, n. 161 e il decreto 4 luglio 1910, n. 562 che regolano l'ordinamento amministrativo della Somalia, e successive disposizioni;

Visto il R. decreto n. 1784 in data 16 novembre 1922 e quello n. 1160 in data 22 aprile 1923 sulle pensioni privilegiate di guerra nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visti i Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505 sul nuovo trattamento economico coloniale;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per le colonie, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Possono concorrere al presidio ed alla sicurezza delle Colonie, in ausilio ai Regi corpi di truppe coloniali, gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che ne facciano domanda, e che si obblighino alla ferma da stabilirsi, secondo le esigenze, con decreto del Ministero delle colonie, da registrarsi alla Corte dei conti, di concerto con i Ministri per le finanze e per la guerra, ed inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicureza nazionale.

Detti volontari sono inquadrati in reparti distinti: possono tuttavia essere aggregati, isolatamente o in nuclei, a reparti dei Regi corpi di truppe coloniali.

Detti volontari possono essere trasferiti da una Colonia all'altra, dietro loro domanda, o d'autorità.

Art. 2.

Le condizioni cui devono rispondere gli arruolandi sono le seguenti:

a) essere cittadino italiano;

b) essere regolarmente inscritto nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

c) avere compiuto il 18° anno di età e non aver oltrepassato il 32°;

d) essere incensurato;

e) comprovare l'idoneità alla specialità (ferrovieri, automobilisti, telegrafisti, elettricisti, ecc.) per la quale si faccia, eventualmente, domanda;

f) essere idoneo fisicamente al servizio militare coloniale (visita medica militare).

Art. 3.

I reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dipendono per il loro impiego, dal comandante dei Regi corpi di truppe coloniali: i volontari aggregati ai reparti di Regie truppe coloniali dal Comando dei reparti stessi.

Art. 4.

La speciale ferma coloniale ha inizio dalla data d'imbarco per la Colonia di destinazione. Salvo quanto è disposto negli articoli successivi, tutto il periodo della ferma deve essere trascorso in Colonia.

Ultimata la ferma, i volontari possono obbligarsi a successive rafferme, stabilite dal Governatore della Colonia, con suo decreto, di concerto con i Ministri per le colonie e per la guerra, ed inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

I periodi di rafferma non possono essere inferiori ad un mese.

La ferma e la rafferma non possono essere interrotte o sospese, tranne che per i motivi individuali contemplati nelle norme in vigore per i Regi corpi di truppe coloniali, e tranne un provvedimento d'autorità, adottato dal Governatore della Colonia, di concerto, quando occorra, con i Ministri per le colonie e per la guerra, ed inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 5.

I volontari della Milizia, dislocati in Colonia, hanno lo stesso trattamento economico coloniale — meno che per l'indennità di equipaggiamento e le licenze — dovuto ai pari grado del Regio corpo di truppe coloniali, in base alla corrispondenza dei gradi fra la Milizia ed il Regio esercito di cui all'articolo 1 del decreto 15 marzo 1923, n. 967, e tenuto presente il disposto dell'art. 4 di detto Regio decreto.

Gli stipendi degli ufficiali (compresa l'indennità di servizio attivo) però, e le paghe dei capi squadra e vice capi squadra giusta l'equiparazione disposta dal decreto 13 dicembre 1923, n. 3110, sono sempre commisurati allo stipendio ed alla paga iniziali per ciascun grado.

Alla camicia nera è dovuta la paga del soldato coloniale giusta il decreto 22 gennaio 1914, n. 147, modificato dal decreto 22 giugno 1920, n. 900.

L'indennità coloniale per gli ufficiali è sempre commisurata sullo stipendio iniziale per ciascun grado di cui al Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427.

Lo stipendio e le paghe di cui sopra, sono dovuti dalla data d'imbarco sino a quella di sbarco in Italia, salvo quanto è disposto dal decreto 3110 sopra ricordato, pei capi squadra e vice capi squadra.

Quando la ferma iniziale è stabilita per un tempo non inferiore ai 6 mesi, è concesso, agli ufficiali e agli uomini di truppa, un premio, rispettivamente, di L. 700 e di L. 500, che sarà pagato a fine ferma.

Per gli uomini di truppa specialisti, detto premio può essere superiore a L. 500, ma non può superare L. 700. Entro questi limiti, e a seconda delle specialità, il premio è fissato dal Ministro per le colonie, con suo decreto da registrarsi alla Corte dei conti, intesi il Ministro per la guerra e il Comando generale della Milizia.

Per le rafferme successive alla ferma iniziale, è concesso a tutti, indistintamente, ufficiali e truppa, un premio di L. 100 mensile, e pagabile allo scadere della rafferma.

Art. 6.

Coloro i quali rescindono la ferma o la rafferma per i motivi individuali di cui al precedente art. 4, o che vengono rimpatriati d'autorità per punizione, perdono tante quote del premio di ferma, quanti sono i mesi non compiuti, diviso il premio per i mesi di ferma, o perdono il premio di rafferma del mese in corso.

Art. 7.

I reparti organici della Milizia dislocati nelle Colonie si amministrano per loro conto.

Essi sono tenuti a rendere il conto, inderogabilmente, mese per mese, al Governo coloniale (Comando truppe), secondo le norme che dal medesimo saranno impartite.

I volontari della Milizia aggregati ai Regi corpi di truppe coloniali sono amministrati dai reparti stessi, per conto dei reparti coloniali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ai quali sono effettivi.

Art. 8.

Sono applicabili ai volontari della Milizia, dislocati nelle Colonie, le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni agli appartenenti ai Regi corpi di truppe coloniali e loro eredi in caso d'infermità contratta o di morte avvenuta in servizio e per comprovate cause del servizio militare coloniale.

Sono pure applicabili ai volontari della Milizia, dislocati nelle Colonie, le disposizioni che regolano la concessione delle pensioni privilegiate di guerra agli appartenenti ai Regi corpi di truppe coloniali in caso di invalidità o di morte determinata da ferite o lesioni riportate in un fatto d'armi.

Art. 9.

Le spese di prima vestizione della Milizia sono a carico dei fondi stanziati nel bilancio dell'Interno per le spese della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

La Milizia può essere inviata in Colonia, disarmata; provvedendo, in tal caso, il Governo della Colonia alla dotazione delle armi, la cui spesa graverà sul bilancio coloniale.

Sono pure a carico del bilancio coloniale le spese necessarie per la radunata, per il trasporto dei volontari della Milizia dalla sede del deposito di legione in Colonia e dalla Colonia alla sede suddetta, come tutte le spese per la manutenzione e la rinnovazione del corredo, dell'equipaggiamento e dell'armamento, e ogni altra spesa inerente al servizio, che detti volontari prestano in Colonia.

Art. 10.

Dall'imbarco per la Colonia di destinazione, fino allo sbarco per il rimpatrio, i volontari della Milizia sono soggetti, oltre che al Codice penale per il Regio esercito, anche al regolamento di disciplina per il Rego esercito.

Durante il suddetto periodo di tempo, esiste obbligo di reciproca subordinazione, ad ogni effetto discipinare e penale, secondo le norme all'uopo emanate dal Governo coloniale, fra appartenenti alla Milizia ed appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia guardia di finanza, alla Regia aeronautica.

Al riguardo, si terrà presente la corrispondenza dei gradi di cui all'art. 1 del R. decreto 15 marzo 1923, n. 967.

Allo stesso fine si determina che il grado di vice capo squadra istituito con il R. decreto 13 dicembre 1923, n. 3110, corrisponde al grado di caporale del Regio esercito.

Art. 11.

La corrispondenza di unità e di comando tra Milizia ed Esercito è quella di cui all'art. 45 del R. decreto 8 marzo 1923, n. 832.

Pel comando delle truppe e dei presidi, per la direzione delle operazioni, per l'emanazione degli ordini, verranno seguite le norme date all'uopo dai Governi coloniali.

Art. 12.

Di massima, durante la ferma o le rafferme, non sono concesse licenze.

Le licenze saranno concesse, eccezionalmente, dal Governatore, per comprovati gravi motivi di famiglia.

In occasione delle licenze, verrà rimborsato ai volontari il solo viaggio per mare. Dalla data di imbarco, cessa per essi il trattamento economico coloniale e subentra quello normale territoriale.

Il volontario, che allo scadere della licenza non si presenterà per lo imbarco, senza giustificato motivo, perderà il premio di ferma o di rafferma, e sarà considerato come rimpatriato definitivamente dalla data in cui la licenza ebbe inizio, salva ogni altra sanzione disciplinare e penale.

Art. 13.

I volontari di truppa della Milizia, dislocati nelle Colonie, possono far passaggio, dietro loro domanda, e sempre quando abbiano i voluti requisiti, nei Regi corpi di truppe coloniali, con la ferma in detti corpi stabilita.

Il passaggio avverrà col grado che il volontario rivestiva nel Regio esercito.

La durata del servizio, che il volontario avrà compiuto in Colonia, sarà computata nella ferma stabilita per i Regi corpi di truppe coloniali.

Il volontario ha diritto al premio di arruolamento stabilito per i Regi corpi di truppe coloniali, dedotta la somma che già abbia riscosso, o che riscuote all'atto del suo passaggio in detti corpi, a titolo di premio di ferma e di rafferma, o di quota parte del premio di ferma, giusta i mesi già compiuti in servizio coloniale.

Art. 14.

Gli stipendi, le paghe, il trattamento economico, di cui ai precedenti articoli, sono estesi ai volontari della Milizia che alla data di pubblicazione del presente decreto già abbiano iniziato o contratto una ferma coloniale.

Tale estensione ha effetto dal giorno del loro sbarco in Colonia.

Art. 15.

Con decreto del Ministero delle finanze verranno introdotte nel bilancio del Ministero delle colonie le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — REVEL — OVIGLIO — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 255. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 813.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 maggio 1924, n. 813.

Sostituzione dell'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1923, numero 2957, sull'ordinamento della Commissione suprema di difesa e nomina del Duca della Vittoria, generale d'esercito Armando Diaz, a vice-presidente del Comitato deliberativo della Commissione stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, sull'ordinamento della Commissione suprema di difesa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interni, *ad interim* per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto coi Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, è sostituito il seguente:

Il Comitato deliberativo è composto come segue:

il Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente;

il Duca della Vittoria, generale d'esercito Armando Diaz, vice-presidente;

il Ministro per gli affari esteri; il Ministro per l'interno; il Ministro per le finanze; il Ministro per la guerra; il Ministro per la marina; il Ministro per le colonie; il Ministro per l'economia nazionale; il Commissario per l'aeronautica, membri.

Possono essere chiamati a prenderne parte anche gli altri Ministri e Commissari del Governo come membri con voto deliberativo quando si trattano le questioni riflettenti la loro particolare competenza.

Vi interverranno come membri con voto consultivo:

il presidente del Consiglio dell'Esercito;

il presidente del Comitato degli ammiragli;

il presidente del Comitato superiore dell'aeronautica;

il presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (di cui al seguente art. 5);
il capo di Stato Maggiore della Regia marina;
il capo di Stato Maggiore centrale del Regio esercito;
il comandante generale della Regia aeronautica;
l'intendente generale dell'Aeronautica.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il loro parere, ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — THAON DI REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI — FEDERZONI — CARNAZZA — CORBINO — GENTILE — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 256. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 814.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 aprile 1924, n. 815.

Approvazione del Protocollo e della Convenzione conclusi fra l'Italia e l'Austria in Roma il 6 aprile 1922, riguardo all'Istituto ipotecario provinciale di Innsbruck.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo ed alla Convenzione conclusi fra l'Italia e la Repubblica Austriaca in Roma, il 6 aprile 1922, riguardo all'Istituto ipotecario provinciale di Innsbruck.

Art. 2.

Al Governo del Re è data facoltà di introdurre nel Protocollo e nella Convenzione di cui all'art 1 le modificazioni che eventualmente fossero richieste dall'altro firmatario e prima dello scambio delle ratifiche risultassero necessarie e fossero ritenute idonee a garantire un più facile e rapido raggiungimento degli scopi a cui tendono il Protocollo e la Convenzione.

Art. 3.

Il presente decreto-legge sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 258. — GRANATA.

Protocollo firmato dall'Austria e dall'Italia relativo a convenzione concernente l'Istituto ipotecario provinciale di Innsbruck.

Le Alte Parti contraenti sono d'accordo che per l'Istituto ipotecario provinciale di Innsbruck (« Landes-Hypotheken Anstalt in Innsbruck ») una speciale intesa debba essere conclusa secondo il progetto qui unito, riservato alla ratifica di ciascuna delle Alte Parti contraenti. Qualora detta ratifica abbia luogo, la « Landes-Hypotheken Anstalt » non sarà sottoposta all'accordo relativo ai debiti e crediti. In difetto della ratificazione resta inteso che per la « Landes-Hypotheken Anstalt » dovrà essere concluso un accordo speciale ai sensi dell'art. 7 dell'accordo suddetto.

Se nel termine di quattro mesi a decorrere dalla ratifica del suddetto accordo, un'intesa del genere non possa essere raggiunta, la « Landes-Hypotheken Anstalt » resterà regolata dalle disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 dell'accordo pei debiti e crediti.

Fatto a Roma, il 6 aprile 1922 in italiano e in francese, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'Austria: Rémi Kwiatkowski.
L'Italia: Imperiali.

ALLEGATO.

Convenzione fra l'Austria e l'Italia per l'Istituto ipotecario provinciale Tirolese di Innsbruck.

Allo scopo di fissare di comune accordo le condizioni e le formalità con le quali dovrà essere circoscritta l'attività dell'Istituto ipotecario provinciale tirolese di Innsbruck fra la provincia del Tirolo e la provincia della Venezia Tridentina, le Alte Parti contraenti hanno designato quali plenipotenziari:

Il Presidente federale della Repubblica austriaca:

il signor Rémi Kwiatkowski, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;

S. M. il Re d'Italia:

S. E. il marchese Guglielmo Imperiali, senatore del Regno, ambasciatore;

i quali dopo scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in piena regola, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Tutti i crediti ipotecari dell'Istituto ipotecario provinciale tirolese (che in appresso sarà più brevemente denominato Istituto ipotecario) garantiti su beni immobili situati nella Venezia Tridentina sono trasferiti all'Istituto di credito fondiario e comunale della Venezia Tridentina (che in appresso sarà più brevemente denominato Istituto Tridentino) nello stato in cui si trovavano al 1° aprile 1920.

Se un creditore ipotecario sarà garantito simultaneamente su immobili giacenti in parte nella circoscrizione della Venezia Tridentina ed in parte nella circoscrizione provinciale del Tirolo, questo

credito sarà diviso fra l'Istituto Trentino e l'Istituto ipotecario. La cessione parziale sarà effettuata in proporzione corrispondente al valore dei rispettivi immobili calcolato sulla base della stima assunta in occasione della concessione dei relativi mutui.

Nel caso che qualche credito fosse stato pagato all'Istituto ipotecario dopo il 1° aprile 1920, l'istituto predetto restituirà il relativo importo, senza interessi, provvigioni e spese all'Istituto Trentino per la restituzione ai debitori.

Tutti gli atti, documenti, registri e conteggi che si riferiscono ai crediti trasferiti all'Istituto Trentino, saranno rimessi allo stesso entro un termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione.

Il trasferimento dei crediti avrà l'efficacia giuridica di una cessione, e sarà operativo coll'entrata in vigore di questa convenzione. L'intavolazione ed eventualmente l'archiviazione per il trapasso delle ipoteche seguiranno su proposta dell'Istituto Trentino senza bisogno di ulteriore adesione espressa dell'istituto cedente a favore dell'istituto cessionario e senza bisogno di partecipazione al debitore ceduto.

Art. 2.

L'Istituto Trentino assumerà a suo carico il pagamento delle lettere di pegno dell'Istituto ipotecario, comprese quelle estratte e non ancora pagate, che saranno ammesse alla timbratura in base alle norme fissate nell'articolo seguente. Gli interessi ed accessori sono da considerarsi compensati fra i due Istituti con le cedole scadute e non ancora pagate delle lettere di pegno che ciascun istituto dovrà assumere.

Se fra le lettere di pegno ammesse alla timbratura si trovassero delle lettere di pegno già estratte, esse saranno considerate come non estratte.

Il ragguaglio di conversione delle lettere di pegno assunte dall'Istituto Trentino sarà fissato d'accordo fra il Governo del Re e la Giunta provinciale della Venezia Tridentina in misura non superiore a 60 centesimi di lira per ogni corona austro-ungarica.

Art. 3.

Alla timbratura nella Venezia Tridentina saranno ammesse soltanto quelle lettere di pegno, che entro il termine fissato con ordinanza dalla Giunta provinciale saranno depositate presso l'istituto indicato in questa ordinanza e per le quali i possessori forniranno la prova che dal 3 novembre 1918 si trovano in possesso di persone fisiche o giuridiche, le quali alla stessa data avevano la loro residenza, rispettivamente la loro sede, entro i nuovi confini del Regno d'Italia.

Questa prova deve essere fornita sia mediante documenti sia mediante atto di notorietà rilasciato da quattro persone degne di fede avanti ad un pubblico ufficiale.

Alla timbratura saranno pure da ammettersi concorrendo le altre premesse, quelle lettere di pegno, che in conseguenza degli avvenimenti di guerra fossero state trasportate e si trovassero tuttora oltre i confini del Regno d'Italia, e quindi non potessero essere depositate entro il termine prefisso.

In quest'ultimo caso oltre alla prova del possesso sarà da fornirsi anche quella del trasferimento oltre la linea di confine a seguito degli avvenimenti di guerra, e tale prova sarà fornita egualmente per documenti o per atti di notorietà e in ogni caso dovrà essere presentato un certificato a firma legalizzata del depositario.

Cambiamenti temporanei di residenza avvenuti in causa della guerra non saranno presi in considerazione agli effetti del presente articolo.

Art. 4.

L'Istituto Trentino, appena ultimata la procedura di timbratura, rimetterà all'Istituto ipotecario un elenco dettagliato delle lettere di pegno assunte per il pagamento. L'Istituto Trentino sostituirà le lettere di pegno timbrate con proprie lettere di pegno e consegnerà le vecchie lettere di pegno, dopo perforate, all'Istituto ipotecario per la distruzione.

Art. 5.

Se l'ammontare complessivo dei crediti ceduti all'Istituto Trentino calcolati in corone austro-ungariche, fosse maggiore dell'importo complessivo rappresentato dal valore nominale in corone delle lettere di pegno dallo stesso istituto assunte, l'Istituto Trentino dovrà versare all'Istituto ipotecario l'importo di corone austriache 300 per ogni 100 corone austro-ungariche della predetta eccedenza dei crediti.

Se invece l'ammontare complessivo nominale delle lettere di pegno ammesse alla timbratura supererà l'ammontare complessivo dei crediti ceduti all'Istituto Trentino, l'Istituto ipotecario verserà all'Istituto Trentino l'importo corrispondente al nominale dell'eccedenza delle lettere di pegno in corone austriache al ragguaglio di 100 corone austriache per 100 corone austro-ungariche.

Art. 6.

I fondi di riserva dell'Istituto ipotecario, senza aver riguardo alla loro denominazione, saranno ripartiti fra quest'ultimo e l'Istituto Trentino secondo lo stato al 31 dicembre 1917 in proporzione dei crediti rispettivamente assunti.

Art. 7.

Nei riguardi delle lettere di pegno assunte dall'Istituto Trentino cessa la responsabilità della provincia del Tirolo e questa passa alla provincia della Venezia Tridentina, e viceversa cessa per la Venezia Tridentina ogni responsabilità per le altre lettere di pegno dell'Istituto ipotecario in circolazione.

Art. 8.

Le controversie, che sorgessero sull'interpretazione o sull'esecuzione di questa Convenzione, saranno decise da un Tribunale arbitrale composto di due arbitri nominati uno dal Governo austriaco e uno dal Governo italiano e da un presidente scelto di comune accordo fra i due Governi. Non potendosi raggiungere l'accordo sulla persona del presidente, questa sarà designata dal presidente della Corte Suprema Federale di Losanna. La sede del Tribunale arbitrale sarà alternativamente a Trento e a Innsbruck. Le controversie fra i debitori ceduti e l'Istituto Trentino saranno decise dai competenti giudizi, nel circondario dei quali sono siti gli immobili ipotecati.

Art. 9.

Il trasferimento dei crediti, i relativi documenti, come pure tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione della presente convenzione non saranno assoggettati dalle Alte Parti contraenti ad alcuna imposta, tassa o altro aggravio fiscale.

Art. 10.

I due istituti potranno d'accordo prolungare i termini previsti nella presente convenzione.

Art. 11.

La presente convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore col giorno dello scambio delle ratifiche.

In fede di che i Plenipotenziari suddetti hanno apposto la loro firma

Fatto a Roma il 6 aprile 1922, in due esemplari, uno dei quali sarà consegnato a ciascuno degli Stati firmatari.

Per

L'Austria: Rémi Kwiatkowski.
L'Italia: Imperiali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 815.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 816.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con il Presidente del Consiglio,

Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 6 - Acquisto di decorazioni . . . . L. 100,000
Cap. n. 24 - Indennità di trasferimento, ecc. . » 150,000
Cap. n. 26 - Missioni politiche e commerciali, ecc. . . . . » 200,000
Cap. n. 56 - Congressi, conferenze, esposizioni, ecc. . . . . » 500,000

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 30 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 259. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 aprile 1924.
Scioglimento del Consiglio comunale di San Remo (Imperia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 aprile 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Remo, in provincia di Imperia.

MAESTÀ,

In seguito alla fusione nell'unico comune di San Remo dei comuni di San Remo e Col di Rodi, disposta con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2769, e che ebbero effetto col 5 febbraio p. p. la gestione provvisoria del nuovo Ente è stata affidata ad un Commissario prefettizio, non essendosi potuto, per ragioni di varia indole, procedere subito alla convocazione dei comizi per la nomina della nuova rappresentanza elettiva.

Perdurando tuttora, tale situazione, mentre, d'altro lato, la risoluzione delle molteplici questioni derivanti dalla fusione dei Comuni predetti risulta improrogabile, e richiede provvedimenti che eccederebbero la competenza del Commissario prefettizio, è indispensabile far luogo alla conversione in Regio del Commissario predetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede in conformità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2769;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor cav. rag. Raffaele Fiamingo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del comune di San Remo fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO PRESIDENZIALE 15 maggio 1924.
Assegnazione al Ministero della pubblica istruzione dei locali sotterranei del rondò di destra del Palazzo Pitti, in Firenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO COI
MINISTRI PER LE FINANZE E PER L'ISTRUZIONE

Visti il decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, ed il successivo Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;

Visto il decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 882, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1920, n. 141;

Visto il decreto Presidenziale 20 gennaio 1922, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1922, n. 146, con il quale si assegna il rondò di destra del Palazzo Pitti in Firenze all'Opera nazionale dei combattenti;

Considerato che per esigenze di servizio in dipendenza della ricostituzione degli appartamenti Reali e per ragioni di sicurezza degli appartamenti stessi, è opportuno che i sotterranei del rondò di destra del Palazzo Pitti siano riservati al Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

A parziale modifica del sopracitato decreto Presidenziale 20 gennaio 1922, si intendono esclusi dalla consegna all'Opera nazionale dei combattenti i sotterranei del rondò di destra del Palazzo Pitti. Detti locali sono invece assegnati al Ministero della pubblica istruzione che li riceverà in consegna dal Regio demanio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1924.

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
G. ACERBO.

Il Ministro per l'istruzione: GENTILE.
Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1924.
Scioglimento dell'amministrazione dell'Ospedale oftalmico di Torino.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di provvedere ad opportune riforme nello statuto e nell'amministrazione dell'Ospedale oftalmico di Torino, allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Ritenuto che, a tale scopo, si rende necessario lo scioglimento dell'attuale amministrazione della predetta Opera pia;

Visto il Regio decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'amministrazione dell'Ospedale oftalmico di Torino è sciolta.

La gestione dell'Ente è affidata, ai fini del citato Regio decreto 26 aprile 1923, n. 976, al grand'uff. prof. dott. Gustavo Quarelli, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi tre, tutte le riforme che riterrà opportune nello statuto e nell'amministrazione dell'Ente stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale.

Roma, addì 25 maggio 1924.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 124

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	119 24	Belgio	103 —
Londra	98 771	Olanda	8 55
Svizzera	403 17	Pesos oro	17 —
Spagna	312 71	Pesos carta	7 40
Berlino	—	New York	22 94
Vienna	0 032	Oro	442 63
Praga	67 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	92 26
	3.50 % » (1902)	85 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	101 80
	Obbligazioni delle Venezie 3.50%	89 88

Bollettino N. 125

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 31 maggio 1924.

	Media		Media
Parigi	117 40	Belgio	101 73
Londra	99 088	Olanda	8 60
Svizzera	404 82	Pesos oro	17 02
Spagna	312 87	Pesos carta	7 49
Berlino	—	New-York	23 056
Vienna	0 0322	Oro	444 87
Praga	67 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	93 43
	3.50 % » (1902)	86 —
	3.00 % lordo	54 67
	5.00 % netto	102 01
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	89 77

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 18, dal 28 aprile al 4 maggio 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico					
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
Brescia	Chiari	—	1	—	1
Id.	Verolanuova	—	1	—	1
Cagliari	Lanusei	—	1	—	1
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	1	—	1
Campobasso	Larino	—	1	—	1
Cosenza	Rossano	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Roma	Roma	—	1	—	1
Sassari	Nuoro	—	1	—	1
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
Torino	Ivrea	—	1	—	1
Id.	Torino	—	5	—	5
Trento	Bolzano	—	1	—	1
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Trieste	Trieste	—	1	—	1
		—	23	—	23
Carbonchio sintomatico					
Cagliari	Oristano	—	2	—	2
Fiume (*a*)	Fiume	—	1	—	1
Grosseto	Grosseto	—	1	—	1
Padova	Padova	—	1	—	1
Sassari	Nuoro	—	1	—	5
		—	6	—	10
Afta epizootica					
Alessandria	Alessandria	—	2	—	2
Id.	Asti	—	3	—	3
Id.	Casale	3	1	5	2
Id.	Novi	1	—	2	—
Id.	Tortona	2	1	3	1
Ancona	Ancona	2	1	3	1
Aquila	Cittaducale	2	—	5	—
Arezzo	Arezzo	1	2	4	7
Ascoli Piceno	Fermo	1	—	1	—
Belluno	Belluno	3	1	3	4
Bergamo	Bergamo	13	4	46	6
Id.	Clusone	3	2	5	8
Id.	Treviglio	10	2	53	7
Bologna	Bologna	—	2	—	2
Brescia	Brescia	19	3	39	8
Id.	Breno	1	—	3	—
Id.	Chiari	3	1	9	2
Id.	Salò	3	1	5	1
Id.	Verolanuova	4	1	14	2
Cagliari	Iglesias	2	—	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Como	Como	9	—	38	2
Id.	Lecco	16	2	80	7
Id.	Varese	8	1	26	8
Cremona	Casalmaggiore	10	1	31	1
Id.	Crema	20	—	114	9
Id.	Cremona	45	—	154	12
Ferrara	Cento	1	—	1	1
Id.	Comacchio	—	1	—	1
Id.	Ferrara	8	—	14	4
Firenze	Firenze	4	2	4	5
Forlì	Cesena	2	—	3	1
Id.	Forlì	1	—	2	1
Id.	Rimini	1	2	2	5
Id.	Rocca S. Casciano	1	—	1	—
Genova	Chiavari	—	1	—	1
Id.	Genova	1	1	2	1
Id.	Savona	1	—	2	—
Lucca	Castelnuovo di G.	1	—	1	—
Id.	Lucca	2	—	2	—
Mantova	Mantova	12	6	15	17
Milano	Abbiategrasso	3	2	8	17
Id.	Lodi	2	4	2	12
Id.	Milano	2	7	4	12
Modena	Mirandola	3	1	8	4
Id.	Modena	9	1	18	4
Id.	Pavullo	—	2	—	10
Novara	Biella	—	3	—	4
Id.	Novara	11	4	25	16
Id.	Pallanza	2	—	2	2
Id.	Vercelli	3	1	10	4
Padova	Padova	5	4	7	4
Palermo	Palermo	2	—	5	—
Parma	Borgo S. Donnino	9	2	23	13
Id.	Parma	6	2	10	8
Pavia	Mortara	6	1	13	6
Id.	Pavia	7	2	9	3
Id.	Voghera	7	3	7	4
Perugia	Foligno	1	—	6	—
Id.	Perugia	—	1	—	2
Id.	Spoleto	2	1	2	5
Pesaro-Urbino	Pesaro	—	1	—	1
Id.	Urbino	2	—	2	—
Piacenza	Piacenza	8	9	14	30
Ravenna	Faenza	2	—	2	—
Id.	Lugo	3	1	4	6
Id.	Ravenna	3	—	6	1
Reggio Emilia	Reggio E.	16	3	52	18
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	2	—	5	—
Rovigo	Adria	2	—	2	—
Id.	Rovigo	10	2	19	6
Sondrio	Sondrio	2	1	2	1
Taranto	Taranto	1	—	1	—
Torino	Ivrea	1	1	7	3
Id.	Susa	1	—	1	—
Id.	Torino	5	2	5	2
Trento	Borgo	1	—	2	—
Id.	Trento	4	—	6	2
Id.	Tione	1	—	2	—
Treviso	Treviso	9	6	12	10
Udine	Pordenone	1	—	1	—
Id.	Udine	1	1	2	1
Venezia	Venezia	10	2	15	4
Verona	Verona	11	—	17	—
Vicenza	Vicenza	5	2	5	5
		399	116	1042	351
Malattie infettive dei suini.					
Arezzo	Arezzo	1	—	2	2
Ascoli Piceno	Fermo	1	1	7	2
Belluno	Belluno	1	—	3	—
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Id.	Larino	1	—	3	—
Firenze	Firenze	1	—	2	—
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Genova	Genova	—	1	—	1
Macerata	Camerino	1	—	2	—
Id.	Macerata	2	—	2	—
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Modena	Modena	2	—	2	—
Parma	Parma	—	2	—	3
Pola	Parenzo	—	1	—	1
Ravenna	Lugo	—	1	—	1
Id.	Ravenna	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	5	—
Id.	Viterbo	—	1	—	1
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
Id.	Torino	—	2	—	2
Trento	Bolzano	2	1	5	4
Id.	Bressanone	1	—	1	1
Id.	Cavalese	3	—	3	1
Id.	Cles	—	1	—	3
Trieste	Trieste	1	—	2	—
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		24	13	49	24
Morva.					
Novara (*b*)	Pallanza	1	—	3	—
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
		1	1	3	1
Farcino criptococcico					
Aquila	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Avellino	8	—	21	—
Id.	S. Angelo L.	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Terranova	1	—	11	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Catania	Acireale	—	2	—	8
Id.	Catania	1	—	1	—
Id.	Nicosia	1	—	1	—
Lecce	Gallipoli	1	—	1	—
Id.	Lecce	1	—	1	—
Palermo	Palermo	3	—	5	—
Salerno	Salerno	6	1	7	2
Trapani	Alcamo	1	—	1	—
Id.	Mazara	1	—	1	—
		27	4	53	6
Rabbia.					
Ancona	Ancona	2	1	4	8
Aquila	Aquila	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	—	2	—	3
Bari (*b*)	Bari	1	1	1	2
Benevento	Benevento	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Segue *Rabbia.*					
Bergamo	Treviglio	—	2	—	2
Brescia	Brescia	—	1	—	8
Caltanissettta	Terranova	—	1	—	1
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Como	Como	—	2	—	7
Id.	Varese (*b*)	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	2	—	2
Fiume (*a*)	Fiume	—	1	—	1
Lecce	Gallipoli	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Milano	Milano	1	—	2	1
Id.	Monza	—	1	—	1
Modena	Modena	—	3	—	4
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Pavia	Pavia	1	—	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	—	1	—	1
Id.	Urbino	—	1	—	1
Reggio E (*b*)	Reggio E.	—	2	—	2
Roma	Roma	—	1	—	1
Id.	Viterbo	—	1	—	1
Siena	Siena	—	1	—	1
Trapani	Alcamo	1	—	2	—
Id.	Trapani	1	1	1	1
Trieste	Trieste	—	1	—	1
Udine	Udine	—	1	—	1
Verona	Verona	—	5	—	5
		9	37	13	60
Rogna.					
Ancona	Ancona	1	—	10	—
Aquila	Aquila	6	—	9	—
Id.	Avezzano	4	—	4	—
Id.	Sulmona	7	—	15	—
Avellino	Ariano	2	—	4	—
Bari	Bari	1	—	1	—
Id.	Barletta	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
Perugia	Foligno	1	—	6	—
Id.	Spoleto	—	1	—	1
Pola	Pola	1	—	1	—
Ravenna	Ravenna	1	—	3	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Id.	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Roma	7	—	13	—
Id.	Velletri	1	—	1	—
Id.	Viterbo	2	1	2	1
Salerno	Campagna	2	—	8	—
Taranto	Taranto	2	—	3	—
Trento	Bressanone	1	—	1	1
Id.	Tione	1	—	18	—
		45	2	104	3
Agalassia contagiosa delle pecore e capre.					
Aquila	Aquila	1	—	3	—
Id.	Avezzano	1	—	1	—
Catania	Caltagirone	1	—	3	—
Roma	Roma	4	—	4	—
Taranto	Taranto	1	—	2	—
		8	—	13	—
Vaiuolo ovino.					
Aquila	Aquila	—	1	—	1
Id.	Cittaducale	1	—	1	—
Avellino	Avellino	2	—	2	—
Id.	S. Angelo L.	1	—	2	—
Bari	Altamura	2	—	12	—
Id.	Barletta	3	—	6	—
Grosseto	Grosseto	1	—	1	—
Roma	Civitavecchia	1	—	1	—
Id.	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	9	—
Id.	Velletri	2	—	2	—
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	1
Taranto	Taranto	3	—	7	—
		18	2	44	2
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	3	1	6	1
Colera dei polli.					
Avellino	Ariano	—	2	—	9
Teramo	Teramo	1	—	1	—
Trento	Merano	—	1	—	1
		1	3	1	10
Diarrea dei vitelli.					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	1
		—	2	—	2
Tubercolosi bovina.					
Lecce	Lecce	1	—	1	—
Siena	Siena	1	—	1	—
		2	—	2	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	17	23	23
Carbonchio sintomatico	5	6	10
Afta epizootica	41	515	1393
Malattie infettive dei suini	19	37	73
Morva	2	2	4
Farcino criptococcico	9	31	50
Rabbia	26	46	73
Rogna	13	47	107
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	4	8	3
Vaiuolo ovino	7	20	46
Morbo coitale maligno	1	4	7
Colera dei polli	3	4	11
Diarrea dei vitelli	2	2	2
Tubercolosi bovina	2	2	2

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione;** ELENCO N. 42.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	778921	140 —	Visani *Maria* di *Giuseppe* minore, sotto la patria potestà del padre dom. in Bolzaneto (Genova).	Visani *Cherubina* di *Giulio* minore ecc. come contro.
3,50 % (1902)	36184 36151	175 — 105 —	Tribone *Paola* fu Vincenzo vedova di Vagnozzi Vincenzo, dom. in Torino.	Tribone *Maria-Anna-Francesca-Paola,* ecc. come contro.
3.50 % » » » » » » » » » » »	408148 632430 650058 680786 691450 704545 719095 727609 789231 797199 371229 371230	595 — 175 — 385 — 350 — 175 — 350 — 280 — 350 — 350 — 385 — 700 — 280 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
5 %	173043	500 —	Ospedale di Iseo (Brescia) con usufrutto vitalizio a Buffoli *Angelina* fu Giacomo, nubile, dom. ad Iseo (Brescia).	Intestata come contro con usufrutto vitalizio a Buffoli *Maria-Angela* fu Giacomo, ecc. come contro.
3.50 %	740475	231 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Obbligazioni ferroviarie 3 %	28918 30021	3000 — 75 —	Marelli *Giuseppa Alice* di Giuseppe moglie di *Alfonso* Novellis di Conrazze, domiciliata a Torino.	
»	30163	1500 —	Marelli *Alice* fu Giuseppe moglie di Novellis di Conrazze Alfonso, dom. a Torino.	Marelli *Maria-Giuseppa-Francesca-Luigia-Sofia-Alice* di Giuseppe, moglie di Novellis *Maria-Francesco-Giuseppe - Alfonso - Luigi-Paolo,* dom. a Torino.
3.50 %	240814	2100 —	Marelli Maria-Giuseppa di Giuseppe, moglie di Novellis *Alfonso,* dom. a Torino.	
P. N. 5 %	31315	45 —	Santoro Vittoria fu Pasquale moglie di *Mignetta* Guido, dom. a Casagiove (Caserta).	Santoro Vittoria fu Pasquale moglie di *Miglietta* Guido di *Ettore*, dom. come contro.
»	31316	25 —	*Mighetta* Guido di *Michele*, dom. come la precedente.	*Miglietta* Guido di *Ettore* dom. come contro.
5 %	235768	435 —	Pedretti Angelo, Tomaso e Natale fu Natale, minori, sotto la tutela di *Pedretti Giuseppe* fu Tomaso, dom. a Fondo Toce (Novara).	Pedretti Angelo, Tomaso e Natale, fu Natale, minori sotto la tutela di *Bascaglia Pietro di Francesco*, dom. come contro.
»	178778	500 —	*Burtuna* Michele di Francesco, dom. a New York.	*Bertuna* Michele di Francesco, dom. a New York.
3.50 %	363976	35 —	Balbi *Rina* e Giovanni Battista fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Giovannetti Tomasina ved. Balbi, dom. in Cornigliano Ligure (Genova), con usufrutto vitalizio a Bignone Caterina fu Benedetto, vedova di Balbi Serafino.	Balbi *Erina* e Giovanni Battista ecc. come contro.
3.50 % mista	2206	140 —	*Andreoli* Giuseppe fu Nicola, dom. a Lagonegro (Potenza).	*Andrioli* Giuseppe, ecc., come contro.
3.50 %	704810	213 50	Pagano Angelo fu Andrea, dom. a Manfredonia (Foggia).	Pagano Angelo fu Andrea, *minore*, ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
5 %	125484	760 —	Martinazioli Antonio, Guido e Ugo di Lodovico, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio, a Rainoni *Erminia* fu Giuseppe ved. di *Vannazzi* o *Vanazzi* Antonio, dom. a Milano.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Rainoni *Maria-Erminia* fu Giuseppe, vedova di *Vanazzi* Antonio, dom. a Milano.
»	314578	365 —	Novelli Luigi, Angela e Carolina fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Ferrari Vittoria di Pietro, ved. di Torelli Antonio, dom. a Sale (Alessandria) con usufrutto vitalizio a *Ghisliri* Angelo fu Andrea, dom. a Sale (Alessandria).	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a *Ghisilieri* Angelo fu Andrea, dom. a Sale (Alessandria).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Unica pubblicazione.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione:

Si notifica

che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	673763	D'Asaro Grazia fu Francesco, nubile, domiciliata a Trabia (Palermo), vincolata . . . . L.	616 —

Roma, 31 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 39.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2046 — Data della ricevuta: 11 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Zoppi Ettore fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico al portatore: 1 — Ammontare della rendita: L. 17.50 — Consolidato 3.50 % con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 858 — Data della ricevuta: 21 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Biso Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 100 — Consolidato 5 % con decorrenza omessa

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 maggio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.